

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 11747 del 27/06/2019 BOLOGNA

**Proposta:** DPG/2019/12145 del 27/06/2019

**Struttura proponente:** SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE  
DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

**Oggetto:** SPECIFICHE TECNICO-ORGANIZZATIVE PER L'APPLICAZIONE DEL  
PERCORSO DI DEMATERIALIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI A CARICO DEL  
SSN DEI PRODOTTI SENZA GLUTINE A FAVORE DEI CITTADINI CELIACI  
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI  
GIUNTA REGIONALE N. 2259 DEL 27 DICEMBRE 2018

**Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE

**Firmatario:** LUCA BARBIERI in qualità di Responsabile di servizio

  

**Responsabile del  
procedimento:** Luca Barbieri

Firmato digitalmente

## IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamati:

- il DM 8 giugno 2001 "Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati a una alimentazione particolare";
- la legge 4 luglio 2005, n. 123 "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia", che riconosce la celiachia come malattia sociale e prevede interventi posti in essere dalle Regioni e dalle articolazioni del Servizio Sanitario Nazionale diretti a favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia;
- il DM 17 maggio 2016 "Assistenza sanitaria integrativa per i prodotti inclusi nel campo di applicazione del regolamento (UE)609/2013 e per i prodotti alimentari destinati ai celiaci e modifiche al decreto 8 giugno 2001", emanato per modificare il DM dell'8 giugno del 2001 alla luce del cambio normativo dopo l'entrata in vigore del Reg. (UE) 609/2013 che elimina gli alimenti senza glutine dal suo campo di applicazione;
- il DPCM del 12 gennaio 2017 avente ad oggetto "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", che all'art. 14 "Erogazione di prodotti dietetici" statuisce che:
  - o il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) garantisca alle persone affette da celiachia l'erogazione degli alimenti senza glutine specificamente formulati per celiaci o per persone intolleranti al glutine;
  - o ai soggetti affetti da celiachia sia garantita l'erogazione dei prodotti senza glutine nei limiti dei tetti massimi di spesa mensile fissati dal Ministero della Salute;
- il DM 10 agosto 2018 recante "Limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123, recante: «Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia»", che ha abrogato il precedente DM del 4 maggio 2006, stabilendo nuovi tetti massimi mensili di spesa e relative fasce di età per l'erogazione dei prodotti senza glutine ai soggetti in possesso di esenzione per celiachia e, contestualmente, ha rivisto le categorie degli alimenti senza glutine incluse nel Registro Nazionale, disponibile sul portale web del Ministero della Salute all'indirizzo [http://www.salute.gov.it/portale/temi/documenti/integratori/Reg\\_naz\\_sezione\\_alimenti\\_senza\\_glutine\\_per\\_prodotto.pdf](http://www.salute.gov.it/portale/temi/documenti/integratori/Reg_naz_sezione_alimenti_senza_glutine_per_prodotto.pdf);

Richiamata, in particolare, la delibera di Giunta regionale n. 2259 del 27 dicembre 2018 avente per oggetto "Nuovo percorso per l'erogazione a carico del SSR dei prodotti privi di glutine a favore dei cittadini celiaci nella Regione Emilia-Romagna in sostituzione di quello contenuto nella DGR n. 439 del 31 marzo 2008";

Dato atto che:

- da gennaio 2019, la Regione Emilia-Romagna ha reso disponibile un'infrastruttura tecnica, per il tramite di Lepida ScpA, che consente la completa dematerializzazione dei buoni spesa celiachia attraverso l'istituzione di un Archivio Regionale Gestione Buoni (ARGeB), in coerenza ai contenuti del "Documento di microanalisi P1.31-18 buoni celiachia - dematerializzazione dell'intero processo" all'uopo elaborato;
- tale infrastruttura consente la gestione informatizzata di tutte le erogazioni dei prodotti senza glutine incluse nel Registro Nazionale agli assistiti residenti o domiciliati in Emilia-Romagna autorizzati alla spesa, permettendo agli stessi di gestire il credito disponibile tramite la presentazione, rispettivamente:
  - o della Tessera Sanitaria (da associare ad apposito Codice Pin Celiachia) presso i negozi convenzionati con le Aziende sanitarie della regione della piccola e grande distribuzione;
  - o della Tessera Sanitaria o del Codice Fiscale (da associare ad apposito Codice Pin Celiachia) presso le Farmacie convenzionate della Regione;
- l'avvio del sistema di dematerializzazione dei buoni celiachia a partire dal mese di luglio 2019 consentirà alle persone aventi diritto di approvvigionarsi dei prodotti senza glutine inclusi nel Registro Nazionale presso tutte le farmacie convenzionate della regione e tutti i negozi convenzionati con le Aziende sanitarie della nostra regione indipendentemente dall'Azienda UsI con la quale i negozi si saranno convenzionati;

Considerato che, in vista dell'entrata a regime del nuovo percorso regionale celiachia, in applicazione della Deliberazione di Giunta regionale n. 2259/2018, sono stati attivati:

- un Tavolo di lavoro regionale multidisciplinare a supporto della dematerializzazione dei buoni celiachia composto da professionisti regionali, aziendali e di Lepida ScpA, dal presidente dell'Associazione Italiana Celiachia Emilia-Romagna e da referenti delle Associazioni di categoria delle Farmacie convenzionate;

- relativi Sottogruppi di lavoro, che hanno visto la partecipazione di diversi attori a vario titolo coinvolti nel processo di dematerializzazione, volti a far emergere soluzioni tecniche condivise, anche con l'avvallo dell'Associazione Italiana Celiachia Emilia-Romagna;

Dato atto, altresì, che:

- in riferimento ai diversi aspetti via via emersi, sia a livello normativo sia organizzativo, legati al passaggio al nuovo sistema, sono state comunicate informalmente via e-mail ai diversi attori del sistema le informazioni atte alla progressiva realizzazione dell'intero processo;
- sono state organizzate da parte di Lepida ScpA sessioni di formazione rivolte agli attori coinvolti per accedere alla Piattaforma ARGeB, in coerenza ai contenuti del Documento di microanalisi P1.31-18 buoni celiachia - dematerializzazione dell'intero processo;

Considerate le specifiche tecniche-organizzative condivise dal Tavolo e dai Sottogruppi di lavoro di cui sopra riportate in Allegato 1 al presente atto, relative a: programmi informatici; convenzioni; transazioni economiche; scontrino e validità del buono mensile;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

#### DETERMINA

1) di stabilire il recepimento di tutte le "Specifiche tecnico-organizzative per l'applicazione del percorso informatizzato di erogazione a carico del SSN dei prodotti senza glutine a favore dei cittadini celiaci della regione Emilia-Romagna" riportate in Allegato 1 al presente atto, da considerarsi come parte integrante e sostanziale del medesimo;

2) di recepire il contenuto dell'Allegato 2 al presente atto, recante lo Schema tipo di convenzione, da considerarsi come parte integrante e sostanziale del medesimo.

Luca Barbieri

## ALLEGATO 1

### SPECIFICHE TECNICO-ORGANIZZATIVE PER L'APPLICAZIONE DEL PERCORSO INFORMATIZZATO DI EROGAZIONE A CARICO DEL SSN DEI PRODOTTI SENZA GLUTINE A FAVORE DEI CITTADINI CELIACI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

#### A. PROGRAMMI INFORMATICI

- I programmi informatici aziendali deputati alla lettura dei flussi sono opportunamente modificati e aggiornati al nuovo sistema in partenza il giorno 1° luglio 2019, in coerenza ai contenuti del "Documento di microanalisi P1.31-18 buoni celiachia - dematerializzazione dell'intero processo" reso disponibile da Lepida ScpA.
- Si realizza la piena integrazione di tutti i sistemi informativi, ossia dei sistemi di cassa della piccola e grande distribuzione convenzionati con le Aziende sanitarie e degli applicativi presenti nelle Farmacie convenzionate della regione Emilia-Romagna, con il nuovo sistema Regionale dal 1° luglio 2019, utile per la trasmissione dei dati verso e di ritorno dalle Aziende Usl.
- Si adotta presso tutti i soggetti partecipanti al sistema, sia i negozi aderenti al progetto sia le Farmacie convenzionate, il nuovo tracciato informatico per la rendicontazione delle spese avendo cura di trasmetterlo o caricarlo, a cadenza mensile, entro il giorno 15 del mese successivo, sulla piattaforma regionale (ARGeB).

#### B. CONVENZIONI

- Le convenzioni, sia con la piccola distribuzione sia con la grande distribuzione che ne facciano richiesta, sono stipulate a cura di ciascuna Azienda Usl della Regione con i punti vendita che insistono sul proprio territorio di pertinenza.
- In caso di punto vendita convenzionato con un'Azienda USL della regione, ma situato fuori regione, il buono elettronico può essere speso nel punto vendita fuori Regione da parte di assistiti nella nostra regione purché sussista un collegamento alla Piattaforma ARGeB attraverso SIA per la GDO e un collegamento diretto con ARGeB per la piccola distribuzione e farmacie.
- Visti gli esiti delle valutazioni condotte in particolare con i Referenti delle Aziende Usl per la celiachia, con i quali si è convenuto sulla necessità di definire uno schema tipo di convenzione (Allegato 2) utilizzabile per tutti i contratti che le stesse sottoscrivono con i punti vendita della piccola e grande distribuzione che manifestano la volontà di essere inseriti nel percorso di cui in parola
- Confermato che rientra nella facoltà del singolo punto distributivo determinare il prezzo di vendita dei prodotti

senza glutine inclusi nel Registro Nazionale erogati nell'ambito del tetto massimo mensile di spesa per paziente stabilito dalla normativa nazionale.

#### C. TRANSAZIONI ECONOMICHE

- Ciascun esercente fattura all'Azienda Usl sul cui territorio insiste il punto vendita, anche nel caso in cui la sede legale ricada nel territorio di competenza di un'altra AUSL della regione, per tutte le erogazioni di prodotti senza glutine effettuate ai cittadini assistiti nella nostra regione.
- Le transazioni economiche tra le Aziende Usl della regione riferite a erogazioni di alimenti senza glutine a cittadini residenti in regione possono avvenire attraverso il meccanismo della compensazione in mobilità infraregionale a cadenza trimestrale, trattandosi di prestazioni rese in nome e per conto dell'Azienda Usl di appartenenza nell'ambito delle rispettive attività istituzionali.
- I rapporti economici tra le Aziende USL, quando la regione di residenza è diversa dalla regione Emilia-Romagna, sono regolati tramite fatturazione diretta all'AUSL di residenza come previsto dal vigente "Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria - Anno 2018" di cui l'Intesa Stato - Regioni del 20/6/2019.
- La singola farmacia o un referente per gruppi di farmacie provvede all'invio ad ARGeB del file contenente la rendicontazione mensile (dettagli dell'erogazione) entro i tempi di presentazione della Distinta Contabile Riepilogativa (DCR).
- Le modalità di presentazione della DCR da parte delle Farmacie verso le Aziende USL rimangono invariate rispetto a quelle in utilizzo allo stato attuale.

#### D. SCONTRINO E VALIDITÀ DEL BUONO MENSILE

- Al termine di ciascun acquisto l'assistito riceve uno scontrino relativo ai prodotti erogati.
- Al termine di ciascun acquisto l'assistito riceve sullo scontrino sopra citato l'informazione circa l'ammontare del credito residuo mensile.
- L'eventuale differenza in eccesso rispetto al budget disponibile dà luogo all'emissione di un altro scontrino.
- La parte eccedente il tetto del budget mensile assegnato viene saldata dall'assistito attraverso le modalità tradizionali.
- Il buono mensile dematerializzato viene azzerato automaticamente dalla piattaforma ARGeB il giorno 1 del mese successivo.
- Se un cittadino è residente in Emilia-Romagna, ma ha l'assistenza sanitaria in altra Regione, l'Azienda Usl di residenza autorizza la spesa presso l'Azienda Usl di

assistenza avendo cura di bloccare in ARGeB il riconoscimento del credito fino al termine dell'assistenza presso l'altra Regione.

- Se un cittadino è residente fuori dalla Regione Emilia-Romagna, ma ha l'assistenza sanitaria presso un'Azienda Usl della nostra regione, è cura dell'Azienda Usl di assistenza richiedere l'autorizzazione alla presa in carico dall'Azienda Usl di residenza.
- In merito a situazioni di temporanea permanenza di un soggetto in altra regione senza variazione dell'AUSL di assistenza, saranno declinate con successivo atto regionale procedure individuate all'interno del piattaforma ARGeB.

## ALLEGATO 2

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE UTILIZZABILE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI TRA LE AZIENDE ASL E I PUNTI VENDITA DELLA PICCOLA E GRANDE DISTRIBUZIONE PER L'EROGAZIONE DEGLI ALIMENTI SENZA GLUTINE A CARICO SSN.

### **ACCORDO PER LA FORNITURA DI ALIMENTI DIETETICI AGLI ASSISTITI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA AFFETTI DA CELIACHIA**

#### **TRA**

l'Azienda Usl di ..., con sede in ..., via ..., C.F./P.IVA ..., rappresentata dal Direttore del Dipartimento Cure Primarie, dott.

...

#### **E**

il Negozio ... con codice identificativo del punto vendita ....., con sede in ..., C.F./P.IVA ..., rappresentato da ... nella qualità di ...

#### **VISTI**

Il DPCM 12 gennaio 2017, "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, co. 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" e, nello specifico:

- art. 14, co. 2, che stabilisce l'inclusione nei livelli essenziali di assistenza dell'erogazione di alimenti senza glutine a favore di persone con diagnosi di celiachia;
- art. 14, co. 3, che stabilisce che a favore dei soggetti affetti da celiachia sia garantita l'erogazione di prodotti senza glutine nei limiti dei tetti massimi di spesa mensile fissati dal Ministero della Salute e, nello specifico, dal DM 10 agosto 2018, recante "Limiti massimi di spesa per l'erogazione di prodotti senza glutine di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della L. 4 luglio 2005, n. 123, recante Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia";
- art. 14, co. 5, che stabilisce che le Regioni disciplinino le modalità di erogazione delle prestazioni;
- allegato 8, che definisce la malattia della celiachia come cronica e invalidante e non più rara.

Il Registro Nazionale di cui all'articolo 7 del DM 8 giugno 2001, aggiornato ai sensi del DM 10 agosto 2018 - che ha rivisto le categorie degli alimenti senza glutine incluse nel medesimo, per mantenervi, ai fini dell'erogabilità, solo le categorie di alimenti relative ai sostituti degli alimenti caratterizzati tradizionalmente dalla presenza di cereali contenenti glutine, riportanti la dicitura "senza glutine" - disponibile sul portale web del Ministero della Salute all'indirizzo [http://www.salute.gov.it/portale/temi/documenti/integratori/Reg\\_na\\_z\\_sezione\\_alimenti\\_senza\\_glutine\\_per\\_prodotto.pdf](http://www.salute.gov.it/portale/temi/documenti/integratori/Reg_na_z_sezione_alimenti_senza_glutine_per_prodotto.pdf)



La Delibera di Giunta n. 2259 del 27 dicembre 2018, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha provveduto a ridefinire il nuovo percorso di approvvigionamento dei prodotti senza glutine a favore dei cittadini celiaci nella Regione Emilia-Romagna in sostituzione a quello declinato con DGR n. 439/2008, prevedendo:

- l'applicazione dei nuovi tetti di spesa ministeriali per fascia di età e per sesso a partire dal 1° gennaio 2019, data dalla quale tutte le Aziende U.S.L. della Regione Emilia-Romagna hanno provveduto a distribuire ai soggetti esenti i buoni spesa allineati ai nuovi tetti e alle nuove fasce;
- la realizzazione della completa dematerializzazione dell'intero processo prevedendo che tra aprile e giugno 2019 si procedesse all'integrazione nel nuovo sistema di tutte le Aziende sanitarie della Regione e dal mese di luglio 2019 si avviasse l'erogazione degli alimenti senza glutine dietro presentazione della Tessera Sanitaria e del Codice Pin Celiachia.

#### **PREMESSO:**

- che la normativa inerente ai rapporti con le farmacie pubbliche e private (D.P.R. 371/1998, art. 2, co. 2 e relativi atti regionali recanti gli accordi attuativi regionali), nel riconoscere la possibilità per le farmacie di erogare prodotti dietetici a carico del Servizio sanitario nazionale, non individua tale canale distributivo come esclusivo;
- che il percorso configurato nella DGR n. 2259 del 27.12.2018 prevede, in particolare, che:
  - ☉ le Aziende Usl assegnino a tutti gli assistiti con esenzione per celiachia che a esse risultino in carico, sia cittadini residenti sia cittadini con domicilio sanitario in dette Aziende Usl, un budget mensile frazionabile in più spese fruibile mediante esibizione di Tessera Sanitaria unitamente al Codice Pin Celiachia presso le casse dei punti vendita della piccola e grande distribuzione convenzionati con le Aziende USL della regione;
  - ☉ qualsiasi farmacia o punto vendita della piccola e grande distribuzione convenzionato con l'Azienda Usl competente per territorio di ubicazione del punto vendita stesso, sia autorizzato alla fornitura dei prodotti privi di glutine di cui al Registro Nazionale a favore dei soggetti aventi diritto;
  - ☉ i negozi che aderiscono al progetto e le farmacie debbano utilizzare il nuovo tracciato informatico per la rendicontazione delle spese, avendo cura di trasmetterlo o caricarlo, a cadenza mensile, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento sulla Piattaforma Regionale (ARGeB), che effettua il controllo sui dati inviati e risponde con l'esito riscontrato preliminarmente alla fatturazione dell'Azienda Usl di competenza: poiché, la piattaforma regionale effettua la verifica solo sul file excel di dettaglio finale della rendicontazione che il punto

vendita o la farmacia ha provveduto a trasmettere o a caricare sulla stessa, rimane inteso che, qualora si sia verificato un errore avvenuto in un momento antecedente, la responsabilità rimane in capo al punto vendita o alla farmacia, i quali pertanto hanno l'onere di verificare che i prodotti erogati rientrino tra quelli di cui al Registro Nazionale;

- ◊ l'elenco dei prodotti privi di glutine riconoscibili con oneri a carico del SSR è consultabile sul portale web del Ministero della Salute all'indirizzo sopra citato;-
- che il sistema di dematerializzazione dei buoni per la celiachia costituisce un valore aggiunto per l'assistito celiaco in quanto risponde ad esigenze manifestate dall'Associazione Italiana Celiachia - Emilia-Romagna, quali in particolare:
  1. il superamento dei disagi legati alla stampa e al recapito dei buoni cartacei;
  2. la possibilità di spendere il credito mensile a disposizione anche in misura graduale;
  3. la possibilità di spendere il credito disponibile presso qualsiasi farmacia o negozio convenzionato dell'intero territorio regionale, indipendentemente dall'Azienda Usl che ha autorizzato la spesa;

Tutto ciò premesso,

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### **Oggetto dell'accordo**

La fornitura, a carico del Servizio Sanitario Regionale, di alimenti dietetici agli assistiti affetti da celiachia avviene tramite cessione di alimenti a favore degli aventi diritto titolari di budget mensile assegnato dall'Azienda sanitaria competente, dietro esibizione della propria Tessera Sanitaria e del Codice Pin celiachia assegnato.

### **Art. 2**

#### **Prodotti concedibili**

I prodotti dietetici rimborsabili dal SSR ed erogabili sono quelli riportati nel Registro Nazionale - sezione Celiachia in vigore, consultabile sul sito:

[http://www.salute.gov.it/portale/temi/documenti/integratori/Reg\\_na\\_z\\_sezione\\_alimenti\\_senza\\_glutine\\_per\\_prodotto.pdf](http://www.salute.gov.it/portale/temi/documenti/integratori/Reg_na_z_sezione_alimenti_senza_glutine_per_prodotto.pdf)

### **Art. 3**

#### **Condizioni di vendita**

Ciascun negozio aderente al servizio può determinare liberamente il prezzo del prodotto compreso nel Registro Nazionale, che deve essere esposto in modo leggibile e chiaro (art. 14 D.Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 e s.m.i.) all'assistito e praticato a tutti gli acquirenti.

I medesimi punti vendita dovranno garantire condizioni ambientali idonee alla corretta conservazione dei prodotti. Eventuali resi (per qualsiasi causa) di alimenti possono essere sostituiti unicamente con altri prodotti compresi nel Registro Nazionale.

#### **Art. 4**

##### **Percorso del paziente**

Gli assistiti della Regione Emilia-Romagna possono effettuare l'approvvigionamento dei prodotti dietetici senza glutine a carico del SSR presso il punto vendita firmatario della presente Convenzione a partire dalla decorrenza della stessa.

Il percorso tipico dell'assistito è il seguente:

- accesso presso il presente punto vendita convenzionato;
- approvvigionamento dei prodotti contenuti nel Registro Nazionale, come sopra specificato all'art. 2 "Prodotti concedibili";
- accesso alla cassa del punto vendita firmatario della presente convenzione con la propria Tessera Sanitaria e il proprio Codice PIN celiachia.

Il totale dei prodotti rimborsabile dal SSR verrà detratto dal budget mensile disponibile.

Al termine dell'operazione l'assistito riceverà sullo scontrino l'informazione dell'ammontare del credito residuo mensile.

L'eventuale differenza in eccesso rispetto al budget disponibile darà luogo all'emissione di un altro scontrino per la parte eccedente il tetto del budget assegnato e verrà saldata dall'assistito attraverso le modalità tradizionali.

#### **Art. 5**

##### **Obblighi informativi**

Il punto vendita che sottoscrive la presente Convenzione si impegna ad accettare come forma di rimborso i buoni dematerializzati (che rappresentano il budget assegnato a ciascun assistito celiaco dall'Ausl di competenza), esclusivamente per gli alimenti indicati nel Registro Nazionale, dietro presentazione da parte dell'assistito della propria Tessera Sanitaria unitamente al Codice Pin celiachia personale. Nella fase di erogazione degli alimenti è richiesta l'integrazione tra il software di cassa del punto vendita e il sistema centrale ARGeB (Archivio Regionale Gestione Buoni).

L'infrastruttura tecnica Regionale, verificata l'esattezza dei dati forniti e l'esistenza del credito disponibile, invia l'esito all'applicativo richiedente e, in caso di verifica positiva, l'assistito è autorizzato ad effettuare l'acquisto dei prodotti a carico del SSR. In caso contrario la transazione viene rifiutata.

Il punto vendita firmatario della presente convenzione elabora mensilmente il tracciato con i dati delle erogazioni e a carica o trasmette il file ad ARGeB (Archivio Regionale Gestione Buoni) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di competenza.

L'infrastruttura tecnica Regionale traccia il superamento dei controlli e li mette a disposizione del punto erogatore.

Il punto vendita che sottoscrive la presente Convenzione emetterà la fattura del mese di competenza a carico dell'Azienda Usl firmataria della stessa in osservanza dell'esito dei controlli effettuati dalla piattaforma regionale.

L'Azienda Usl competente si riserverà di effettuare ulteriori controlli e, in caso di difformità, chiederà al presente al punto vendita firmatario della presente convenzione l'emissione di note di accredito.

#### **Art. 6**

##### **Verifica stato di avente diritto erogazione prodotti e capienza credito**

L'assistito, tramite l'utilizzo della sua Tessera Sanitaria e del proprio Codice Pin celiachia autorizza il software di cassa del punto vendita firmatario della presente convenzione a richiedere ad ARGeB la verifica di ammissibilità della spesa.

L'Archivio Regionale Gestione Buoni (ARGeB), effettuato il controllo, fornisce un "codice autorizzazione" alla transazione e decrementa il budget dell'importo per cui è stata richiesta l'autorizzazione.

#### **Art. 7**

##### **Aspetti economici**

Il punto vendita che sottoscrive la presente Convenzione invierà mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, la fattura elettronica da trasmettere attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze all'indirizzo di posta elettronica:

\_\_\_\_\_, ai seguenti codici:

- I.P.A. (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) AUSL

\_\_\_\_\_;  
- Codice Univoco Ufficio per ricevimento fatture \_\_\_\_\_.

L'Azienda Usl effettuerà il controllo della fattura elettronica esclusivamente sulla base dei dati di erogazione che risulteranno aver superato i controlli di ARGeB e che l'infrastruttura tecnica Regionale ha messo a disposizione.

L'importo riportato in fattura dovrà coincidere con l'importo risultante dal Sistema Regionale di Controllo. In caso di non coincidenza tra l'importo indicato in fattura e quello risultante nel Sistema Informativo Regionale, si terrà conto di quest'ultimo e verrà richiesta nota di accredito per la differenza.

Gli importi fatturati potranno essere oggetto di ulteriore controllo diretto da parte dell'Azienda Usl e, in caso di discordanza, verrà richiesta relativa nota di credito.

La fattura dovrà essere emessa in regime fuori campo Iva e riportare la dicitura "Fuori campo Iva ai sensi dell'art. 2, co. 3, let. A, del Dpr 633/72"; la fattura sarà esente dall'imposta di Bollo in quanto è un documento emesso in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni già assoggettate ad IVA e deve

riportare l'indicazione "Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 6, allegato B, del Dpr 642/72".

La documentazione sopra richiamata costituisce unica modalità per dar seguito al rimborso.

In ogni caso, superato il termine ultimo fissato per il pagamento, non potranno essere riconosciuti interessi superiori a quelli legali.

#### **Art. 8**

##### **Rispetto normativa sulla privacy**

In conformità alle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, durante le attività previste nell'ambito dell'erogazione del servizio celiachia, deve essere assicurata la riservatezza e l'integrità di qualsiasi informazione rilevata (dati e documenti) relativa ai soggetti celiaci, con particolare riguardo alle informazioni di natura sensibile. Per ulteriori specifiche ed indicazioni riguardo alla normativa sulla privacy si rimanda alla normativa vigente (D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE -Regolamento generale sulla protezione dei dati-").

#### **Art. 9**

##### **Controversie**

Per eventuali controversie che potranno insorgere tra l'Amministrazione e la ditta fornitrice, o al termine del contratto, le parti dichiarano di riconoscere esclusivamente competente il Foro di \_\_\_\_\_.

#### **Art. 10**

##### **Risoluzione del Contratto**

Nel caso di più contestazioni che abbiano dato luogo a due reclami scritti da parte dell'Amministrazione, questa avrà la facoltà di risolvere il contratto per la parte inerente al servizio contestato, previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), con obbligo per il negozio aderente di risarcire l'Azienda Usl del danno subito.

L'Azienda Usl, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa), risolvere di diritto il contratto, previa comunicazione scritta al negozio aderente da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), nei seguenti casi:

- in caso di frode nella fornitura;
- in caso di grave, reiterata, negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali, dopo due contestazioni scritte;

- in caso di cessazione dell'attività o in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa;
- in caso di cessione del contratto, cessione d'azienda o subappalto non autorizzati dall'Azienda Usl.

Nel caso di variazione della soggettività giuridica del fornitore, la prosecuzione del rapporto dovrà essere autorizzata dall'Azienda Usl.

L'accordo sarà considerato nullo se modificato in una delle sue parti.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile.

Ognuna delle parti potrà recedere dal presente contratto mediante semplice comunicazione da inviarsi all'altra a mezzo raccomandata A/R, almeno 90 giorni prima da quello in cui il recesso avrà esecuzione.

#### **Art. 11**

##### **Durata**

La presente Convenzione decorre dalla data di adozione della determina di approvazione del presente atto e avrà durata triennale salvo non intervengano normative regionali o nazionali che ne modifichino la validità temporale o l'ambito di applicazione.

#### **Art. 12**

##### **Registrazione e adempimenti in materia di bollo**

Il presente contratto, redatto in duplice copia originale, è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del DPR26/10/1972, n. 642, così come disposto dalla risoluzione n. 86/E del 13/03/2002 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 26/04/1986 n. 131. L'Azienda Usl \_\_\_\_\_ e la Ditta \_\_\_\_\_ provvedono ad assolvere l'imposta di bollo ciascuno sull'originale di propria competenza, mentre l'onere della registrazione, in caso d'uso, è a carico della parte che vi ricorre.

Letto, approvato e sottoscritto

data, \_\_\_\_\_

Per l'AZIENDA U.S.L. ... Dott. \_\_\_\_\_ (Firma digitale)

Per il Negozio \_\_\_\_\_ Dott. \_\_\_\_\_  
(Firma digitale)